**Novità relative al rilascio del nulla osta per lavoro subordinato introdotte dal D.L. 21 giugno 2022, n.73**

Nella gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2022 è stato pubblicato il D.L. 21 giugno 2022 n.73, recante “*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*", consultabile a[**questo indirizzo**](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/21/22G00086/sg)il quale introduce agli artt. 42-45 procedure di semplificazione per il rilascio del nulla osta per i lavoratori subordinati, anche stagionali, in relazione al c.d. decreto flussi adottato con DPCM del 21 dicembre 2021.

La norma impone il rilascio del nulla osta al lavoro entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 73/2022, e al fine di semplificare l’iter amministrativo della procedura, introduce le seguenti novità:

* Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, non siano state acquisite le informazioni relative ai motivi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del D.Lgs 25/07/1998 n. 286. **In ogni caso, il sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui alle norme appena richiamate, comporta la revoca del nulla osta rilasciato** ;
* Il datore di lavoro, una volta acquisito il nulla osta, dovrà provvedere autonomamente consegnarne copia al lavoratore e ad effettuare la comunicazione obbligatoria all’INPS. Il lavoratore dovrà invece attivarsi al fine di ottenere il rilascio del codice fiscale provvisorio presso l’Agenzia delle Entrate.
* Il rilascio del nulla osta, per espressa previsione normativa, di cui all’art. 42 D.L. 73/2022 “***consente lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale”***;
* L’art. 44 del D.L. 73/2022, prevede che il rilascio del nulla osta non sia più subordinato all’acquisizione del preventivo parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro;
* Il comma 7 dell’art. 42 dispone, inoltre, che anche ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale in data antecedente il 1° maggio 2022, si applichino le disposizioni indicate ai commi 1,2,4 e 5 del citato articolo. In relazione alla prova della presenza del lavoratore in Italia prima di del 1° maggio 2021, si applicano le disposizioni indicate dall’art. 103 D.L. 19 maggio 2020, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77 (procedura di emersione dal lavoro irregolare);
* Le verifiche relative all’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate in relazione alla capacità economica del datore di lavoro, sono demandate ***in via esclusiva ai professionisti indicati dall’art. 1 L. 12/1979 o alle organizzazioni di datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato,*** fatti salvi i controlli a campione effettuati dall’Ispettorato territoriale del Lavoro in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate.
* In caso di esito positivo, delle verifiche condotte e dell’acquisizione dei documenti necessari a comprovare l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate in relazione alla capacità economica del datore di lavoro, il professionista o l’organizzazione di datori di lavoro a cui il richiedente aderisce o conferisce mandato, rilascia un’apposita asseverazione, che dovrà essere prodotta allo Sportello Unico per l’Immigrazione in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Per quanto riguarda le modalità di verifica da parte dei professionisti o delle organizzazioni di datori di lavoro, si rimanda alla circolare n.3/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, consultabile a [**questo indirizzo**](https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-circ-3-2022-semplificazioni-ingresso-personale-extracomunitario.pdf)*.*
* Non è invece necessario produrre l’asseverazione per quelle domande che nell’annualità 2021 sono già state sottoposte alle verifiche in questione da parte del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Eventuali richieste di informazioni relative alle istanze per il rilascio del nulla osta, potranno essere inoltrate all’indirizzo [***protocollo.prefmn@pec.interno.it***](mailto:protocollo.prefmn@pec.interno.it), indicando nell’oggetto il codice di registrazione della domanda (P-MN/L/Q/2022/00000) o l’identificativo della domanda (MN000000), corredate da un documento di identità del richiedente e dell’eventuale apposita delega in favore di terzi soggetti.